

# Osservatorio 231

Aprile 2025

## In questo numero:

### Normativa

1. Approvazione della Legge n. 187/2024, di conversione del Decreto-Legge n. 145/2024, c.d. "Decreto Flussi", recante "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza delle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*"
2. Approvazione della Legge n. 166/2024, di conversione del Decreto-Legge n.131/2024, c.d. "Decreto Salva Infrazioni", recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*"

### Giurisprudenza

3. Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1880/2025 sui limiti di applicabilità del *whistleblowing*
4. Cassazione Penale, Sez. V, n. 3211/2024, sul concetto di controllo e gestione di fatto dell'ente
5. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 4520/2025 sull'ambito di operatività del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-*bis* c.p. e sul rapporto dello stesso con il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.
6. Cassazione Penale, Sez. II, n. 35362/2024 sul tema del profitto da reato confiscabile all'ente ex art. 19 D. Lgs. 231/2001
7. Cassazione Penale, Sez. IV, n. 45405/2024 sugli obblighi di prevenzione degli infortuni a carico del subappaltante

## Ulteriori notizie in primo piano

8. Abrogazione del reato di abuso d'ufficio: anche la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale
9. Presentazione del “*Corruption Perception Index*” 2024 da parte di Transparency International Italia
10. Audizione di ASSONIME presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)
11. Emanazione della norma UNI 11961:2024 “*Linee guida per l'integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D. Lgs. 231/2001*” da parte di UNI Ente Italiano di Normazione
12. Consultazioni ANAC sullo schema delle “*Linee guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione*” e risposta di ASSONIME
13. Nuove linee guida UNI ISO 37001:2025 “*Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo*”
14. Pubblicazione delle Linee Guida del Governo UK sul nuovo reato di *Failure To Prevent Fraud* (FTPF)
15. Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
16. Modifiche alla Legge Capitali: Delega al Governo sugli abusi di mercato

## Normativa

### 1. Approvazione della Legge n. 187/2024, di conversione del Decreto-Legge n. 145/2024, c.d. "Decreto Flussi", recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza delle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"

In data **11 dicembre 2024** è entrata in vigore la **Legge 9 dicembre 2024, n. 187**, di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, recante "**Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali**".

L'intervento legislativo, per quanto rilevante in relazione al Decreto Legislativo 231/2001, ha comportato una modifica dell'art. 22, comma 12-*bis*, lettera c), del Decreto Legislativo 286/1998, eliminando la dicitura "**di particolare sfruttamento**"<sup>1</sup>. Con tale modifica, il Legislatore ha inteso **estendere** la **protezione** nei confronti **dei lavoratori stranieri** vittime di sfruttamento o impiego irregolare, non più limitandola ai casi di "*particolare sfruttamento*", ma ampliandola **a tutte le situazioni di sfruttamento lavorativo**.

Inoltre, il Legislatore ha previsto una specifica misura di tutela all'art. 18-*ter* del Decreto Legislativo 286/1998, che richiama a sua volta l'art. 603-*bis* del codice penale, reato presupposto del Decreto Legislativo 231/2001. Tale disposizione introduce il **rilascio di un permesso di soggiorno speciale per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o caporalato**. Detta novella rappresenta una **forma** concreta **di protezione per le vittime**, consentendo loro di sottrarsi alle situazioni di sfruttamento senza il rischio di essere espulse dal territorio nazionale.

#### Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)
- *Normativa*: [link](#)

<sup>1</sup> Art. 22 D.Lgs. 286/1998: "[...] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale [...]."

## 2. Approvazione della Legge n. 166/2024, di conversione del Decreto-Legge n.131/2024, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”

In data **15 novembre 2024** è entrata in vigore la **Legge 14 novembre 2024, n. 166**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 Novembre 2024 e recante “**Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**”.

La novella ha come obiettivo quello di porre rimedio alle lacune dell’ordinamento italiano, il quale riservava l’attività di gestione dei diritti d’autore esclusivamente alla SIAE. Le suddette lacune si ponevano pertanto in contrasto con la definizione di libera prestazione dei servizi prevista dal T.F.U.E., in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti (2014/26/UE).

Per le ragioni sopra esposte, infatti, la Commissione Europea aveva avviato nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione n. 2017/4092 tramite lettera di costituzione in mora, invitandola ad affrontare il problema dell’esclusione generale degli enti di gestione indipendenti dalla fornitura di servizi di intermediazione del diritto d’autore in Italia. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, peraltro, la legislazione italiana prevedeva una restrizione alla libera prestazione dei servizi escludendo gli enti di gestione indipendenti di altri Stati membri dalla prestazione di servizi di gestione dei diritti d’autore in Italia.

Al fine di ottemperare agli obblighi europei di liberalizzazione del settore, con la normativa in commento il legislatore italiano è quindi intervenuto sulla **Legge n. 633/1941** (Legge sul diritto d’autore), estendendo la rilevanza penale alle ipotesi in cui ad essere oggetto materiale dei reati di cui agli artt. **171-bis<sup>2</sup> e 171-ter<sup>3</sup>** sono:

- i contrassegni **SIAE** (per i quali la rilevanza penale risultava già prevista);
- i contrassegni degli **altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti**, diversi dalla SIAE.

Da quanto sopra discende, inoltre, l’**ampliamento dell’ambito della responsabilità da reato degli enti**, essendo i reati oggetto di modifica richiamati dall’art. **25-novies del D.Lgs. 231/2001** (“**Delitti in materia di violazione del diritto d’autore**”). Gli enti dovranno quindi provvedere ad aggiornare i propri Modelli 231, adeguando le misure interne per prevenire comportamenti illeciti connessi ai su menzionati reati presupposto.

### Riferimenti

- *Gazzetta Ufficiale: [link](#)*
- *Gazzetta Ufficiale: [link](#)*
- *Normattiva: [link](#)*

<sup>2</sup> Art. 171-bis, co. 1: “Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori” e co. 2: “Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati”.

<sup>3</sup> Art. 171-ter: “Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”.

### 3. Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1880/2025 sui limiti di applicabilità del *whistleblowing*

In data **27 gennaio 2025**, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, si è pronunciata, con la sentenza n. **1880**, sui limiti di applicabilità del *whistleblowing*, affermando che l'istituto **non è utilizzabile "per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori"** .

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno confermato la pronuncia della Corte d'Appello, che aveva rigettato la domanda con la quale un pubblico dipendente aveva impugnato la sanzione giudiziale della sospensione irrogatagli a seguito della presentazione di due esposti alla Procura della Repubblica per reati di falso a carico della Dirigenza dell'Ente, poi rivelatisi infondati.

Il ricorso muoveva dal fatto che la Corte d'Appello non aveva applicato l'art. **54-bis del D. Lgs. 165/2001**, che nel testo applicabile al tempo dei fatti, precedente alle modifiche apportate dalla **legge 30 novembre 2017, n. 179**, recitava: "*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

Nel corso del giudizio, è emerso come il pubblico dipendente fosse mosso da un interesse di natura personale, avente carattere di ritorsione verso i propri superiori gerarchici, e dovuto a dissidi di carattere lavorativo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che "*Il dipendente virtuoso non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante*", confermando una recente pronuncia sul tema (**Cass. n. 17715/2024**). Tuttavia, tale previsione incontra un limite nel caso in cui il segnalante abbia agito per motivi di carattere personale o derivanti da fatti afferenti al rapporto di lavoro.

La finalità dell'istituto, alla luce di quanto ribadito dal giudice di legittimità consiste, da un lato, nel "**delineare un particolare status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti**" e, dall'altro, nel "*favorire l'emersione dall'interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione*"; pertanto la Suprema Corte esclude che l'istituto possa essere utilizzato "*per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori*", poiché "*questo tipo di conflitti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure*".

Pertanto, la presenza di un interesse personale porta, in via definitiva, ad escludere l'applicabilità del citato art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.

#### Riferimenti

- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1880/2025: [link](#)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.17715/2024: [link](#)

## 4. Cassazione Penale, Sez. V., n. 3211/2024, sul concetto di controllo e gestione di fatto dell'ente

Con la sentenza n. 3211 del 26 gennaio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha enunciato un rilevante principio di diritto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fornendo un'interpretazione estensiva dell'art. 5, lett. a), ultima parte. La decisione in esame ha infatti ridefinito il perimetro soggettivo delle **“persone che esercitano, anche di fatto, il controllo della società”**, includendovi non soltanto i soggetti che, pur privi di un'investitura formale, esercitano un'influenza determinante sulla gestione aziendale, ma anche coloro che, attraverso attività di vigilanza e controllo, incidono in modo significativo sulla realtà economico-patrimoniale della società.

La pronuncia in trattazione trae origine da un procedimento instaurato nei confronti di una società ritenuta beneficiaria di un illecito ascrivibile *ex art. 24-bis* D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di accesso abusivo a sistema informativo. Nello specifico, secondo la ricostruzione accusatoria, gli imputati avrebbero sottratto segreti industriali da una banca dati di una società, di cui erano al tempo dipendenti (costituitasi parte civile) per utilizzarli nella realizzazione di un macchinario dalle caratteristiche analoghe a favore di una società concorrente, ritenuta pertanto responsabile dell'illecito. Gli imputati, dopo aver lasciato la società danneggiata, avevano assunto la carica di membri del Collegio Sindacale presso la società beneficiaria.

Quest'ultima, condannata all'esito del giudizio d'appello, nei motivi di ricorso contestava la sussistenza della propria responsabilità, sostenendo che gli autori materiali del reato, al momento della commissione dei fatti, fossero ancora formalmente dipendenti della società danneggiata, e che pertanto non potessero essere qualificati come **“persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”** dell'ente beneficiario.

La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte ha quindi riguardato l'**interpretazione** dell'art. 5, lett. a), ultima parte, del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, la definizione di **“persone che esercitano, anche di fatto, il controllo della società”**, c.d. soggetti **“apicali di fatto”**, ossia coloro che, pur non ricoprendo formalmente tali funzioni, esercitano effettivamente la gestione e il controllo dell'ente.

Difatti, mentre è consolidato l'orientamento secondo cui i soggetti che esercitano la gestione di fatto della società sono individuati negli amministratori di fatto, sulla base degli indici presuntivi di cui all'art. 2639 c.c., permangono incertezze riguardo al criterio di individuazione dei soggetti che esercitano il controllo di fatto della società, pur senza rivestire una carica formale all'interno di essa.

La Corte si è, pertanto, focalizzata sul concetto di controllo, ripercorrendo due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito:

- il primo orientamento restrittivo (maggioritario), afferma che, affinché un soggetto possa essere qualificato come apicale "di fatto", sia necessario il **simultaneo esercizio della gestione e del controllo** e identifica il controllo con una funzione di dominio o direzione. Secondo tale orientamento, il controllo sarebbe esercitato da coloro che, pur non avendo la maggioranza dei voti nell'assemblea, possono esercitare **un'influenza dominante**, anche tramite rapporti contrattuali;
- il secondo orientamento estensivo (minoritario) ritiene, invece, sufficiente la sussistenza di uno solo dei due elementi della gestione e del controllo, includendo nel concetto di **“controllo” anche l'attività di sorveglianza, vigilanza e verifica**, che, pur non essendo espressamente riconosciute come attività gestionali, incidono sostanzialmente sulla realtà economico-patrimoniale della società.

All'esito dell'analisi delle due opposte opzioni, la Corte di Cassazione **ha accolto l'interpretazione estensiva**, ritenendola più coerente con la lettera della norma e maggiormente conforme alla *ratio* del sistema di responsabilità degli enti, finalizzato a sanzionare gli enti medesimi che compiono attività criminose per mezzo di soggetti che, a vario titolo, operano per il raggiungimento delle finalità illecite.

Pertanto, **la responsabilità dell'ente può essere riconosciuta anche nei confronti di soggetti che esercitano il controllo in via di fatto, come nel caso dei componenti del Collegio**

**Sindacale**, i quali, pur non essendo formalmente amministratori, possono concretamente influire sulla gestione dell'ente.

Inoltre, la Corte ha precisato che **l'esimente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001**, che esonera l'ente dalla responsabilità nel caso di adozione di un Modello Organizzativo adeguato, **non trovi applicazione qualora l'ente**, pur dotato formalmente di un Modello, sia **gestito e controllato in modo occulto**. E infatti, in tale situazione, l'inadeguatezza del Modello Organizzativo rende inoperante l'esimente stessa.

Pur nell'evidente solidità argomentativa della pronuncia, l'assunzione di tale orientamento da parte della giurisprudenza non appare scontata. La scelta della Corte di Cassazione di discostarsi dall'orientamento restrittivo, finora prevalente, potrebbe determinare la necessità di un intervento da parte delle Sezioni Unite della stessa Corte al fine di delimitare con maggiore chiarezza e certezza il confine tra il controllo formale e quello di fatto. Fino a quando tale chiarimento non interverrà, le imprese saranno chiamate ad adottare un approccio cautelativo, rafforzando le misure di segregazione delle funzioni interne e monitorando con attenzione e costanza il ruolo svolto dai sindaci e dagli altri soggetti incaricati del controllo, al fine di evitare il rischio di incorrere in responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **Riferimenti**

- *Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 3211/2024: [link](#)*

## 5. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 4520/2025 sull'ambito di operatività del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis c.p. e sul rapporto dello stesso con il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.

Con la sentenza n. 4520 del 23 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha fornito un rilevante contributo volto a definire l'ambito di applicazione della nuova fattispecie di **indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis c.p.**, introdotta dall'art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, precisando come tale reato si applichi con riferimento alle condotte di "**abuso distrattivo**" di fondi pubblici, precedentemente riconducibili all'ormai abrogato abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

La pronuncia ha ad oggetto ipotesi di corruzione e peculato contestate a un soggetto apicale di una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I., in concorso con un ente privato.

La difesa del ricorrente sosteneva, tra le altre cose, l'intervenuta parziale *abolitio criminis* del peculato per effetto dell'introduzione nel codice penale della fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., nella quale, a parere della difesa, ricadrebbero i fatti distrattivi del tipo di quelli contestati nel caso di specie, tuttavia non punibili in virtù del principio di irretroattività delle norme incriminatrici.

La Corte di Cassazione rigettava tale tesi difensiva, sostenendo che l'art. 314-bis c.p. rappresenta una fattispecie penale con una **struttura ibrida**, integrante elementi tipici sia del peculato che dell'abrogato abuso d'ufficio. In particolare, la Corte osservava che, sebbene l'art. 314-bis c.p. preveda una condotta distrattiva (cioè il mutamento della destinazione legale dei beni pubblici), tale comportamento non costituisce un'appropriazione in senso stretto, ma comporta un **utilizzo non conforme alla destinazione** originaria prevista dalla legge, pur **mantenendo** una certa **compatibilità con i fini istituzionali**.

La Corte ha ritenuto che l'indebita destinazione si ponga **in continuità con l'abuso d'ufficio**, atto a punire tutte le condotte consistenti nel mero mutamento di destinazione legale del denaro o delle cose mobili pubbliche e non comportanti appropriazioni in senso stretto. Difatti, l'introduzione del nuovo reato risulta necessaria, alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'abuso d'ufficio, per individuare i limiti di punibilità delle condotte non appropriate.

Inoltre, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le condotte di "**distrazione appropriativa**" (ovvero di destinazione da parte del pubblico agente di denaro o beni all'esclusivo soddisfacimento di interessi propri o di terzi), quali quelle contestate nel caso in trattazione, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 314 c.p. e non dell'art. 323 c.p.

A parere della Suprema Corte, infatti, le condotte di appropriazione definitiva di beni pubblici devono ascrivere al peculato, mentre quelle di mera distrazione, che non comportano appropriazione ma solo un mutamento di destinazione compatibile con i fini istituzionali, rientrano nell'art. 314-bis c.p. Tale norma, quindi, non interferisce e non costituisce *lex mitior* rispetto alle condotte di peculato per distrazione, non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 314-bis.

Si evidenzia inoltre che, recentemente, altra sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una vicenda analoga a quella in trattazione, è pervenuta alle medesime conclusioni (Cass., sez. I pen., n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv. 287431-01).

Le imprese dovranno, dunque, tener conto di tale orientamento nelle attività di aggiornamento del *Risk Assessment* e del Modello, al fine di riformulare i presidi di controllo relativi ai processi già ritenuti sensibili all'abuso d'ufficio, in modo conforme ai limiti definiti dalla pronuncia in esame.

Da ultimo, si segnala che in merito alla recente **abrogazione dell'abuso d'ufficio**, la Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 1, lett. b), della **legge 9 agosto 2024, n. 114**, che abroga l'art. 323 c.p. (per ulteriori approfondimenti, si rimanda al successivo [punto 8](#)).

### Riferimenti

- Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 4520/2025: [link](#)

## 6. Cassazione Penale, Sez. II, n. 35362/2024 sul tema del profitto da reato confiscabile all'ente ex art. 19 D. Lgs. 231/2001

Nella sentenza [n. 35362 del 20 settembre 2024](#), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione della [determinazione del profitto derivante dai reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio](#), esaminando la possibilità di adottare [provvedimenti ablatori](#) nei confronti [delle somme impiegate](#) nell'ambito delle operazioni di riciclaggio. La Corte ha valutato se, nel contesto di una confisca per equivalente, sia necessario procedere al sequestro dell'intero ammontare delle somme coinvolte nel ciclo del riciclaggio, oppure se sia sufficiente colpire esclusivamente i vantaggi ulteriori conseguiti dal soggetto agente tramite il compimento degli illeciti in parola.

Nel caso specifico, al socio unico dell'ente incolpato veniva contestato di aver ricevuto somme di provenienza illecita, trasferendole successivamente alla società al fine di proseguire l'attività d'impresa, ivi inclusi gli adempimenti tributari. La società impugnava il provvedimento di sequestro, sostenendo che le somme in questione rappresentassero solo una disponibilità temporanea per estinguere i debiti fiscali, senza che vi fosse un profitto illecito derivante dall'operazione.

La Corte, tuttavia, ha respinto la tesi difensiva, stabilendo che la confisca per equivalente, nel caso di reati di riciclaggio, non debba limitarsi ai soli vantaggi immediati o diretti derivanti dalla condotta criminosa, ma debba estendersi anche alle somme di denaro utilizzate nel processo di reimpiego, che hanno consentito o facilitato l'occultamento dell'origine illecita dei beni.

In tal modo, la Corte ha ampliato il concetto di "[profitto](#)" nel contesto del [riciclaggio](#), applicando la [confisca](#) non solo ai guadagni ottenuti tramite il reimpiego illecito, [ma anche alle risorse impiegate per la realizzazione della condotta di riciclaggio stesso](#).

Ne consegue che l'utilizzo di somme illecite per l'adempimento delle obbligazioni fiscali comporta un [vantaggio per l'impresa consistente nella possibilità di rimanere sul mercato](#), che costituisce il presupposto per fondare la responsabilità dell'ente ex art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001.

In definitiva, il Supremo Collegio ha stabilito [un'interpretazione estensiva della confisca](#), stabilendo che anche i fondi provenienti da atti di autoriciclaggio e reimpiego illecito debbano essere considerati oggetto di sequestro e confisca, ove tali operazioni risultino finalizzate al perseguimento del profitto dell'attività illecita.

### Riferimenti

- *Corte di Cassazione, Sezione II Penale, n. 35362/2024: [link](#)*

## 7. Cassazione Penale, Sez. IV, n. 45405/2024 sugli obblighi di prevenzione degli infortuni a carico del subappaltante

Con [sentenza del 4 dicembre 2024, n. 45405](#), la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, si è pronunciata in merito alla responsabilità imputabile al legale rappresentante di un'impresa subappaltante, per via del mancato ottemperamento della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa subappaltatrice. Più precisamente, la vicenda in commento trae origine da un infortunio mortale occorso a un dipendente di un'impresa subappaltatrice, nel corso dell'installazione di un ponteggio necessario per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della facciata di un condominio, affidati da quest'ultimo alla ditta subappaltante.

Il legale rappresentante dell'impresa subappaltante è stato accusato dell'infortunio di cui sopra *“per aver redatto un Piano Operativo di Sicurezza non adeguato ai contenuti previsti dall'art. 89, primo comma, lett. h) di cui all'allegato XV punto 3.2.1. lett. a) n. 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81”* e per aver omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alla subappaltatrice.

Ciò in quanto, [l'art. 96, comma 1, lett. g\) del D.Lgs. 81/08](#), dispone che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici sono entrambi tenuti a redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) ex [art. 89, comma 1, lett. h\)](#) del medesimo decreto.

I Piani Operativi di Sicurezza, non solo devono essere tra loro complementari, bensì devono essere predisposti in coerenza con quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza. Nel caso di specie, i POS di ciascuna delle imprese operanti in cantiere rappresentavano piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto in fase esecutiva ai sensi dell'art. [92 comma 1, lett. b\), D.Lgs. 81/08](#).

I giudici di merito, tuttavia, in forza delle accertate carenze del POS predisposto dall'impresa subappaltante, che nulla disponeva rispetto all'installazione del ponteggio e dei rischi connessi, hanno ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale la presenza in un cantiere di diverse imprese esecutrici, non comporta il trasferimento o l'accentramento dell'obbligo di sicurezza in capo ad una sola delle imprese.

Da quanto sopra discende che il [legale rappresentante dell'impresa subappaltante è in ogni caso tenuto ad accertare](#):

- l'idoneità delle condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati,
- la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
- l'applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che l'esenzione dal suddetto obbligo può intervenire esclusivamente nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano completa autonomia.

La Corte di Cassazione, pertanto, nel rigettare il ricorso proposto dal legale rappresentante dell'impresa subappaltante, ha ritenuto parimenti sussistente la responsabilità di quest'ultimo, per non avere considerato i rischi connessi alle operazioni di montaggio del ponteggio e per non aver eseguito le necessarie verifiche circa il corretto adempimento da parte dell'impresa subappaltatrice degli obblighi assunti.

La decisione in commento sottolinea [l'importanza della vigilanza e del controllo da parte delle imprese affidatarie nei confronti delle ditte subappaltatrici](#), innanzitutto a maggior tutela dei lavoratori, prevenendo il verificarsi di infortuni, ma anche al fine di escludere o, quantomeno, circoscrivere la responsabilità delle imprese laddove dovesse verificarsi un infortunio sul lavoro.

In conclusione, sebbene la sentenza in esame non richiami espressamente violazioni del D.Lgs. 231/2001, tra cui il reato ex art. 589 c.p. (Omicidio colposo), i principi ivi enunciati assumono rilievo anche ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. Infatti, in costanza di un rapporto di subappalto, i titolari di un'impresa subappaltante sono tenuti ad effettuare una valutazione di opportunità circa i presidi di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti delle imprese subappaltatrici, affinché queste ultime [operino nel rispetto delle medesime norme](#).

## Ulteriori notizie in primo piano

### 8. Abrogazione del reato di abuso d'ufficio: anche la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza n. 9442 del 7 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l'art. 323 c.p. e, dunque, il reato di abuso d'ufficio.

Ad avviso della Suprema Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla **norma abrogatrice dell'abuso d'ufficio**, sebbene sia idonea a produrre effetti *in malam partem* (vale a dire la reviviscenza del reato abrogato), non contrasta con il principio di riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione in quanto la **contrarietà** della norma abrogatrice ai vincoli derivanti da **obblighi sovranazionali** - che l'Italia è tenuta ad osservare in virtù degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione - costituisce una delle eccezioni ammesse a tale principio generale.

Nel caso di specie, gli obblighi sovranazionali ritenuti violati dalla Suprema Corte discendono dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione<sup>4</sup> e, in particolare, dagli artt. 7 e 19 della stessa.

Da un lato, l'**art. 19** della **Convenzione**, rubricato "**abuso d'ufficio**" ("*abuse of functions*"), pur non dando luogo ad un vero e proprio obbligo di penalizzazione del reato, impone a carico degli Stati membri l'obbligo di verificare se l'introduzione della fattispecie di "*abuse of functions*" sia compatibile con il proprio ordinamento.

Dall'altro, l'**art. 7** della Convenzione impone agli Stati contraenti di adoperarsi per adottare, **mantenere** e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse. A ben vedere, l'obbligo di mantenere gli **standard di tutela** già raggiunti attribuisce alle norme attuative una particolare forza di resistenza all'abrogazione.

A parere della Corte, dunque, il legislatore - abrogando l'abuso d'ufficio - avrebbe contravenuto a tale specifico obbligo, in quanto non avrebbe previsto alcun meccanismo di "compensazione" penale o amministrativo volto a mantenere il medesimo *standard* di efficacia nella prevenzione degli intenzionali abusi di funzione posti in essere da pubblici agenti a danno di soggetti privati, prescritto dalla Convenzione.

Del resto, neanche la recente introduzione della fattispecie di cui all'**art. 314-bis c.p.** può considerarsi idonea a colmare totalmente tale lacuna. Ed infatti, come sopra rappresentato (cfr. **punto 4**), la Corte di Cassazione si è già ripetutamente pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 314-bis c.p., precisando come tale norma sanzioni esclusivamente le condotte di abuso distrattivo dei fondi pubblici (denaro o cose mobili). A seguito dell'abrogazione dell'art. 323 c.p., pertanto, non risulterebbero più penalmente rilevanti le condotte riconducibili all'abrogato abuso di ufficio non ascrivibili alla fattispecie di indebita destinazione *ex art. 314-bis c.p.* (e.g. le condotte che non abbiano comportato violazione di specifiche disposizioni di legge o di disposizioni che lasciano residuare margini di discrezionalità del pubblico agente, condotte distrattive aventi ad oggetto beni immobili, etc.).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma che ha abrogato l'art. 323 c.p., in quanto, contestualmente all'abrogazione, non è stata introdotta una disciplina idonea a mantenere il pregresso *standard* di prevenzione, contravvenendo in tal modo agli obblighi internazionali derivanti dall'adozione della citata Convenzione ONU, vincolante per l'Italia ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione.

#### Riferimenti

- *Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 9442/2025: [link](#)*

<sup>4</sup> Adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

## 9. Presentazione del “*Corruption Perception Index*” 2024 da parte di Transparency International Italia

Nel mese di febbraio 2025, l'Organizzazione internazionale *Transparency International*, attiva sul tema del contrasto al fenomeno corruttivo nel mondo, ha pubblicato l'indice di percezione del fenomeno corruttivo nel settore pubblico “*Corruption Perception Index*” (CPI – Indice di Percezione della Corruzione), relativamente all'anno 2024.

Il CPI si basa, tra l'altro, sull'assegnazione di un punteggio (o score) da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) e un connesso *ranking* di posizionamento: a uno score maggiore corrisponde, tenendo in considerazione determinati criteri, un *ranking* più elevato e, quindi, una minor percezione del fenomeno corruttivo nel dato Paese. In particolare, il *ranking* considera valutazioni affidate a soggetti esperti tramite combinazioni di dati provenienti da differenti fonti attendibili (quali, per esempio, *World Bank* e *World Economic Forum*).

L'Italia è risultata posizionata al **52° posto** nella classifica globale **su 180 Paesi**, con uno score pari a 54, ed al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Rispetto all'anno 2023, il posizionamento attuale evidenzia l'**inversione** della **tendenza positiva** degli ultimi anni: lo score è **diminuito di 2 punti** (primo calo dell'Italia dal 2012) e il posizionamento attuale risulta **peggiorativo di 10 posizioni**.

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2024 ha evidenziato un'**Europa occidentale** in “**stagnazione**”, con punteggi in calo nelle principali economie, compromettendo la capacità di affrontare questioni critiche come la crisi climatica e l'efficienza dei servizi pubblici.

Proprio in relazione alla crisi climatica, il CPI ha messo in luce l'**impatto** della **corruzione** sull'**azione climatica globale**, sottolineando come meccanismi di trasparenza insufficienti siano in grado di aumentare il rischio di uso improprio dei fondi climatici, indebolendo i sistemi di *governance* e compromettendo i processi decisionali. L'obiettivo e la consapevolezza di porre l'integrità al centro delle politiche globali contribuirebbero a frenare gli effetti del cambiamento climatico e raggiungere nuovi traguardi anche in termini di sostenibilità.

### Riferimenti

- *Transparency International - Corruption Perception Index*: [link](#)
- *Transparency International Italia - Indice di Percezione della Corruzione*: [link](#)
- Protiviti Osservatorio 231 n. 19 - *Corruption Index 2022*: [link](#)
- ANAC - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026: [link](#)
- Direttiva Anticorruzione: [link](#)

## 10. Audizione di ASSONIME presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

Dopo quasi **25 anni** di applicazione, è emersa sempre più la necessità di avviare un riordino della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato, affinché possa rispondere alle **nuove esigenze** di **governance** e migliorare l'applicabilità anche attraverso l'interazione con le **altre discipline** dell'ordinamento. Oggi, l'organizzazione, la gestione del rischio e la **compliance** sono diventate parte integrante delle **strategie aziendali** e la revisione della disciplina ex D.Lgs. 231/2001 deve tenerne conto.

Per questo motivo, in data 7 febbraio 2023, il **Ministero della Giustizia** ha istituito un **tavolo tecnico**, avente il fine di presentare interventi di riforma della normativa. Inoltre, recentemente, ha avviato una serie di **audizioni** che prevedono il coinvolgimento di associazioni, ordini professionali, accademici ed esperti della materia al fine di acquisire **spunti** e **riflessioni** utili alla **riforma** del **D.Lgs. 231/2001**.

**Assonime**, associazione per le società per azioni italiane, che, tra le altre, si occupa anche dello studio e dell'approfondimento dei temi che riguardano lo sviluppo dell'economia italiana, è intervenuta all'audizione presso il tavolo tecnico portando il proprio contributo e, in data 10 febbraio 2025, ha pubblicato un **documento** contenente le **osservazioni** e le **proposte** fornite su un tema di così grande rilievo per il sistema economico e le imprese.

In particolare, è stato evidenziato come, nel corso degli anni, il D.Lgs. 231/2001 abbia subito modifiche legislative (e.g. estensione del catalogo dei reati presupposto e inasprimento del quadro sanzionatorio) e come il contesto esterno a cui tale Decreto si applica abbia subito profonde trasformazioni.

Nonostante ciò, i **modelli organizzativi** creati e i **meccanismi di monitoraggio** sulla sua efficienza ed efficacia implementati dagli Enti sono stati spesso ritenuti dalla giurisprudenza insufficienti a dimostrare il **valore esimente**, quale componente del sistema premiale.

Un **cambiamento radicale di prospettiva** è stato **adottato dalla giurisprudenza a partire dalla Sentenza Impregilo**, contribuendo a formulare **soluzioni pratiche** come punto di partenza per la revisione della disciplina "231", con l'obiettivo di rafforzare la funzione preventiva e affrontare le criticità interpretative emerse.

Partendo da questa prospettiva, Assonime ha sottolineato l'importanza di apportare modifiche normative mirate per affrontare i **punti critici** della disciplina, che riguardano in particolare:

- la necessità di equiparare e allineare la **prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente** a quella del reato commesso dalla persona fisica, al fine di garantire l'applicabilità dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo anche al giudizio sulla responsabilità degli enti;
- l'esigenza di **abrogare integralmente o attenuare il requisito di elusione fraudolenta del modello** quale condizione imprescindibile **per l'efficacia esimente**;
- la revisione del **sistema sanzionatorio e cautelare**, al fine di limitare l'applicazione delle sanzioni interdittive a una durata circoscritta nel tempo e come misura estrema per i casi di acclarata e gravissima reiterazione di reati e di garantire proporzionalità e ragionevolezza delle pene.

Altro tema rilevante sollevato da Assonime è relativo alla realtà delle **piccole e medie imprese** (PMI): la disciplina ex D.Lgs. 231/2001 è, infatti, pensata per strutture complesse. Di fronte a strutture poco articolate o di ridotte dimensioni l'impianto "231" potrebbe entrare in crisi e risultare di difficile applicazione. È per questo motivo che tra le proposte di revisione della disciplina vi è quella di **semplificazione** della stessa per le micro, piccole e medie imprese.

Si discute anche circa **l'evoluzione del quadro dei rischi per le imprese**, evidenziando come ai rischi tradizionali si siano aggiunti nel corso degli anni nuovi rischi legati, a titolo esemplificativo, alla **sostenibilità** e alla **digitalizzazione**. Le imprese sono ora impegnate nell'adozione di modelli organizzativi che tutelino la legalità, i diritti umani e l'ambiente, integrando la **compliance** nelle loro

strategie e *governance*. Viene **sottolineata l'importanza** delle **certificazioni** e dei **regimi di autoregolamentazione, come le norme ISO e il rating di legalità**, che guidano le imprese verso elevati standard di legalità. Il modello organizzativo 231, in questo contesto, si integra trasversalmente alle regole aziendali, rafforzando i presidi di comportamento e di controllo già esistenti nello stesso. Ciò dovrebbe essere valorizzato in ottica di riforma al fine di orientare il giudice nella valutazione delle misure preventive adottate dalle imprese.

In ottica di riforma della disciplina ex D.Lgs. 231/2001, secondo Assonime, si dovrà tenere conto delle forme di cooperazione tra imprese e autorità amministrative e - con riguardo al tema della **giustizia riparativa** e della **collaborazione dell'ente in sede processuale** - della valorizzazione delle buone condotte processuali al fine di garantire l'esonero dalla responsabilità e ulteriori benefici, come la riduzione delle sanzioni. Con riguardo a quest'ultimo punto in particolare, si fa riferimento alla proposta di estendere l'istituto della sospensione del **procedimento con "messa alla prova"** previsto dall'articolo 168 c.p. anche agli Enti, al fine di attribuire al modello organizzativo adottato la possibilità di esonerare l'Ente stesso dalla responsabilità.

In conclusione, Assonime ha sottolineato come una vera e propria riforma del D.Lgs. 231/2001 dovrebbe mirare a trovare un **equilibrio tra l'efficienza aziendale e il rispetto della legalità** (in termini di prevenzione e repressione), attraverso interventi normativi mirati che considerino l'evoluzione delle normative e della giurisprudenza attuale.

Da ultimo, si evidenzia che, in data 2 aprile 2025, Assonime ha pubblicato il **"Position Paper 4/2025 - Sulla riforma della disciplina della responsabilità degli enti. Osservazioni e proposte"**, al fine di consolidare e approfondire le posizioni espresse nell'audizione presso il tavolo tecnico.

L'Associazione, attraverso tale documento, ha inteso fornire un contributo finalizzato a:

- **rafforzare la funzione preventiva** della disciplina, rendendo più efficace l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi;
- **ottimizzare la funzione premiale**, incentivando le imprese ad adottare strumenti di *compliance* avanzati;
- **rimodulare il sistema sanzionatorio**, assicurando la proporzionalità e adeguatezza delle pene.

Le proposte contenute nel documento mirano a rendere il quadro normativo più coerente con le evoluzioni dei sistemi di *compliance* aziendale, garantendo maggiore certezza giuridica e un bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e le garanzie per gli enti coinvolti.

### **Riferimenti**

- *Consultazione 5/2025 Assonime - Audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231): [link](#)*
- *Position Papers 4/2025 - Sulla riforma della disciplina della responsabilità degli enti. Osservazioni e proposte: [link](#)*

# 11. Emanazione della norma UNI 11961:2024 “Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D. Lgs. 231/2001” da parte di UNI Ente Italiano di Normazione

In data 17 dicembre 2024 è stata pubblicata la nuova norma UNI 11961 intitolata “*Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.Lgs.231/2001*”. Tale norma, di tipo B e quindi **non certificabile**, fornisce specifiche linee guida per integrare il sistema di gestione per la *compliance* UNI ISO 37301:2021 con i Modelli 231, nonché supportare gli Organismi di Vigilanza nello svolgimento delle relative funzioni di monitoraggio e controllo.

L’emanazione della UNI 11961:2024 risponde all’esigenza di valorizzare i sistemi di gestione della *compliance* presenti nelle aziende, affinché possano costituire un supporto concreto all’attuazione dei Modelli 231, contribuendo, al contempo, all’**ottimizzazione** e all’**efficientamento** delle risorse aziendali impiegate.

In tale contesto, la norma in esame prescrive la definizione di presidi e procedure di controllo atti a costruire un sistema di prevenzione del rischio di *compliance*, che consenta alle imprese di mitigare il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, oltre a prevenire perdite finanziarie significative e danni reputazionali, al pari di quanto previsto da Confindustria nelle “*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*”.

A tal fine, la UNI 11961 descrive i requisiti richiesti dalla norma UNI ISO 37301:2021, interpretati altresì alla luce delle migliori prassi e dell’esperienza maturata nell’ambito dei Modelli 231, offrendo alle imprese uno strumento per sviluppare un sistema di gestione della *compliance* conforme e, al contempo, funzionale all’attuazione del Modello 231.

In particolare, la norma in esame prescrive:

- l’adozione di **strumenti di monitoraggio e reporting** finalizzati a rafforzare ed efficientare la struttura di *governance* della *compliance*;
- la chiara individuazione di **ruoli e responsabilità** in capo alle strutture aziendali coinvolte nelle attività di *compliance* (e.g. Compliance Officer);
- la valorizzazione di una **cultura della compliance**;
- l’implementazione di un **processo di valutazione** dei rischi di *compliance* che tenga in considerazione le peculiarità del contesto “231” e i *requirement* previsti dalla ISO 37301:2021, al fine di assicurare che la metodologia adottata risponda alle esigenze di entrambe le normative.

L’applicazione di un sistema di gestione strutturato, basato su manuali, procedure e istruzioni operative, consente all’ente di dimostrare la volontà di regolamentare i processi aziendali sensibili, attraverso regole chiare e obiettive volte alla prevenzione dei reati presupposto.

Inoltre, la realizzazione di un adeguato sistema di gestione per la *compliance* facilita la dimostrazione dell’effettiva attuazione e idoneità del Modello Organizzativo, elementi imprescindibili a garantirne l’efficacia ai fini esimenti.

L’adeguamento alla nuova UNI 11961, quale strumento di integrazione tra *compliance management system* e Modelli 231, potrà consentire, dunque, alle imprese di disporre di un sistema integrato e strutturato che, attraverso un approccio sistemico, garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di *compliance* legislativa cui l’organizzazione è soggetta.

## Riferimenti

- *UNI 11961:2024: [link](#)*

## 12. Consultazioni ANAC sullo schema delle “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” e risposta di ASSONIME

Il 7 novembre 2024, l’**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha avviato le consultazioni sullo schema delle “**Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione**”, nell’ottica di chiarire i dubbi interpretativi sorti in relazione ai canali interni di segnalazione previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito il “Decreto”) e di integrare le precedenti Linee guida, approvate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con particolare riferimento ai profili che seguono.

Il Decreto prevede che l’attivazione dei canali interni di segnalazione avvenga “*sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015*”. Sul punto, al par. 2.1 dello schema in esame, l’ANAC precisa che il coinvolgimento delle OO.SS. è di mera **natura informativa** e avviene nella fase **antecedente all’implementazione** del canale interno di segnalazione, al fine di raccogliere entro un termine congruo (definito dal gestore) le relative eventuali osservazioni. Il **termine** eventualmente assegnato **non** è da considerarsi **perentorio** e il **parere** delle OO.SS **non** è **vincolante**.

L’ANAC torna sulla questione dell’utilizzo dei canali tradizionali di segnalazione (e.g. **posta ordinaria e elettronica**), riaffermando che gli stessi **non risultano adeguati** a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, con l’unica eccezione della protocollazione riservata in doppia busta (cfr. par. 2.2. dello schema). Ciononostante, la piattaforma informatica dedicata resta lo strumento da preferire, in quanto idonea a garantire l’adozione di misure di sicurezza adeguate e un elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati.

In relazione all’**unicità** o **duplicità** dei **canali interni segnalazione** - istituiti, rispettivamente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Decreto - nel par. 2.4.1 dello schema, l’ANAC ritiene che debba essere accordata **preferenza** ad un **canale** interno di segnalazione **unitario**. La duplicità del canale rischierebbe, infatti, di ingenerare confusione nel segnalante che si troverebbe nella condizione di scegliere se effettuare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza (che quindi verrebbe gestita alla stregua degli ordinari flussi informativi verso l’OdV, senza le tutele previste per il *whistleblower*), o tramite il canale di segnalazione istituito ai sensi del Decreto (beneficiando così delle tutele previste dal decreto). Nel primo caso, l’OdV destinatario di segnalazioni rilevanti ai fini “231” dovrà aver cura di richiedere al segnalante se intenda beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* e, in tal caso, trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente a gestirla, dandone contestuale notizia al segnalante.

In caso di **canale unico gestito da soggetto diverso dall’Organismo di Vigilanza**, al par. 2.4.1 dello schema, l’ANAC prescrive la necessità di adottare specifiche procedure di **raccordo e coordinamento tra** il predetto **Organismo e il Gestore**<sup>5</sup>.

Con riferimento all’istituzione del canale interno nei **gruppi societari**, nel par. 2.5.2 dello schema, l’ANAC individua **due soluzioni** differenziate, a seconda della dimensione degli stessi. Per i gruppi di **medie dimensioni** (fino a 249 dipendenti), è **ammessa** la condivisione della **piattaforma informatica**, articolata in sotto-canali, ciascuno dedicato ad una società del gruppo. Nei Gruppi di **grandi dimensioni** (più di 249 dipendenti), la condivisione del canale non è ammessa salvi i casi di **esternalizzazione** del servizio di ricezione e gestione delle segnalazioni **alla capogruppo**.

Con riferimento ai gruppi aventi società con sedi in Stati diversi, l’ANAC, nel par. 2.5.3 dello schema, stabilisce che nel caso in cui il segnalante si rivolga alla capogruppo (condivisione) o a un soggetto terzo (esternalizzazione) con **sede all’estero**, l’Autorità **non** potrà svolgere alcuna

<sup>5</sup> Alcune possibili forme di coordinamento possono essere:

- la trasmissione di flussi informativi all’OdV da parte del gestore delle segnalazioni in due modalità: *i)* “ad evento” circa eventuali segnalazioni rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001, *ii)* periodica circa il numero di segnalazioni ricevute unitamente ad un giudizio sul funzionamento del Sistema;
- l’eventuale coinvolgimento nella trattazione di specifiche segnalazioni dell’OdV che può formulare osservazioni o svolgere, se ritenuto opportuno, ulteriori approfondimenti di propria competenza;
- la definizione congiunta da parte del gestore della segnalazione e dell’OdV degli aspetti operativi e delle verifiche da svolgere nella gestione delle segnalazioni;
- la notifica all’OdV, a procedimento istruttorio concluso, di eventuali risultati che possano mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello, così che l’OdV possa apportare i necessari interventi correttivi.

**attività di vigilanza.** Diversamente, nel caso in cui il segnalante si rivolga alla società del gruppo con sede in Italia, ANAC potrà vigilare sul singolo canale che fa capo alla società. Tuttavia, ove le indagini siano svolte dalla capogruppo con sede all'estero, l'ANAC potrà **vigilare solo sul rispetto degli adempimenti relativi alle interlocuzioni tra segnalante e società avente sede in Italia.**

Per quanto concerne i **requisiti** richiesti per la nomina del **Gestore** del canale interno di segnalazione, nel par. 3.1 dello schema in trattazione, l'ANAC chiarisce che il Gestore, oltre ad essere **imparziale e indipendente**, debba essere dotato di una **specificata formazione** in materia di *whistleblowing*, avere un'adeguata **conoscenza della società e del suo funzionamento** e godere di una **buona reputazione** da parte del personale dell'ente. In caso di **conflitti d'interesse**, nel par. 3.3 dello schema, l'ANAC ritiene opportuno che siano disciplinate nell'atto organizzativo le modalità di comunicazione e di gestione di tali conflitti, individuando, per tali ipotesi, un sostituto.

Con riferimento alle iniziative di **formazione e informazione** in materia di *whistleblowing*, nel par. 5 dello schema, l'ANAC ha individuato i **contenuti essenziali** delle **attività formative**, specificando che la formazione in materia di *whistleblowing* è da considerarsi **obbligatoria**.

Il 13 dicembre 2024, **ASSONIME** ha formulato le proprie osservazioni sullo schema in esame, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- rispetto al tema della **consultazione delle Rappresentanze e Organizzazioni Sindacali**, ritiene che la rigida proceduralizzazione delle interlocuzioni tra l'ente e le OO.SS imponga agli enti una serie di obblighi e adempimenti ultronei rispetto a quanto previsto dal Decreto e non coerenti con le mere finalità informative dallo stesso prescritte.
- Con riferimento al **canale interno di segnalazione**, pur condividendo la posizione espressa dall'ANAC sull'implementazione di una piattaforma informatica, sostiene che debba essere rimessa all'impresa la valutazione in merito all'**idoneità dello strumento** scelto, consentendo, ove possibile, di valorizzare prassi e canali tradizionali ad esempio già individuati in ambito "231" (come la PEC).
- Con riferimento alle soluzioni differenziate prospettate dall'ANAC rispetto alla condivisione del canale interno nei **gruppi societari**, per evitare diversi livelli di tutela e disparità nei regimi sanzionatori, ritiene opportuno lasciare **ampia discrezionalità all'ente** che esercita direzione e coordinamento su come strutturare il sistema *whistleblowing* nell'ambito dell'assetto organizzativo di gruppo.
- Inoltre, per quanto concerne i **requisiti** richiesti al **Gestore** del canale interno di segnalazione, ritiene che i **criteri** individuati dall'ANAC siano suscettibili di una **valutazione soggettiva** e non riconducibili a specifiche competenze tecniche.

Le consultazioni aperte da ANAC in data 7 novembre 2024, si sono concluse lo scorso 9 dicembre 2024. Alla luce delle eventuali proposte avanzate dai soggetti interessati mediante tali consultazioni, si attendono eventuali aggiornamenti del testo in esame.

### Riferimenti

- ANAC, "Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione": [link](#)
- ASSONIME, "Consultazioni 15/2024 - Risposta a Consultazione ANAC sulle Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione": [link](#)

## 13. Nuove linee guida UNI ISO 37001:2025 “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all’utilizzo”

Nel febbraio 2025, l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha rilasciato la norma **ISO 37001:2025**, aggiornando lo **Standard “Anti-bribery management systems”** nella sua precedente versione emanata nel 2016, fornendo alle organizzazioni delle nuove linee guida per adottare o rafforzare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Rispetto alla prima edizione, le **principali novità** riguardano i seguenti punti norma:

**4.1. Comprendere l’organizzazione e il suo contesto.** L’organizzazione, nell’ambito della determinazione degli elementi esterni e interni che influenzano la capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, deve **stabilire se il climate change è un fattore rilevante nella gestione del rischio corruttivo**.

**5.1.3. Cultura anticorruzione.** È stato introdotto l’obbligo di **sviluppare e diffondere una cultura anticorruzione** a tutti i livelli aziendali. L’Alta Direzione, il *Top Management* e il *Management* devono, pertanto, **dimostrare un impegno visibile e attivo** in tal senso e prevenire qualsiasi tipo di comportamento che possa compromettere il rispetto dei principi anticorruzione.

**5.3.2. Responsabile anticorruzione.** Nell’ambito della definizione dei compiti del Responsabile anticorruzione è stato introdotto un richiamo alla ISO 37301:2021. In generale, l’obiettivo della nuova norma è quello di creare un **sistema di compliance integrato** prendendo in considerazione (i) le linee guida per la *governance* delle organizzazioni e (ii) i requisiti per un sistema di gestione della *compliance* (come specificato nella norma ISO 37301:2021).

**6.3. Pianificazione dei cambiamenti.** Nell’ipotesi in cui l’organizzazione individui la necessità di apportare **modifiche al sistema di gestione** per la prevenzione della corruzione, tali modifiche devono essere effettuate **in modo pianificato e strutturato**, in coerenza con quanto emerso dalle attività di cui ai punti norma 9.2 *Audit interni*, 9.3 *Riesame dell’Alta Direzione* e 9.4 *Riesame da parte della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione*.

**7.2.2. Processo di assunzione.** L’organizzazione deve gestire un **registro contenente tutte le dichiarazioni di conflitto di interessi**, con l’evidenza di ogni circostanza di conflitto di interessi effettivo o potenziale eventualmente riscontrato. L’ente deve altresì tenere traccia delle eventuali **azioni** che sono state **intraprese per mitigare il conflitto**.

**7.3. Consapevolezza.** Per quanto concerne lo svolgimento di attività volte alla sensibilizzazione del personale e dei soci in affari, l’organizzazione deve conformarsi ai seguenti punti norma, così come aggiornati dalla nuova versione in esame: 7.3.1. *Consapevolezza del personale*, 7.3.2. *Formazione per il personale*, 7.3.3. *Formazione per i soci in affari* e 7.4 *Programmi di sensibilizzazione e formazione*.

**8.5 Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte di organizzazioni controllate e soci in affari.** L’organizzazione deve adottare un apposito processo di monitoraggio, *reporting* e audit per effettuare le opportune **verifiche in merito all’implementazione dei controlli anticorruzione adottati** da parte dei soci in affari, in particolare nei casi ad alto rischio di corruzione (ad esempio, nei confronti di un agente). **In caso di mancata implementazione** dei controlli in parola, l’organizzazione dovrà prendere in considerazione la **possibilità di esercitare il diritto di rescindere il contratto** o l’accordo in questione, ove il socio in affari non vi provveda tempestivamente.

**9.2 Audit interni.** Per quanto concerne lo svolgimento di audit interni, l’organizzazione deve conformarsi ai seguenti punti norma, così come aggiornati dalla nuova versione in esame: 9.2.1 *Generale*, 9.2.2. *Programma di Internal Audit, Internal Audit Programme*; 9.2.3. *Procedure, controlli e sistemi di Audit*; 9.2.4 *Obiettività e imparzialità*.

**9.3 Riesame dell’Alta Direzione.** L’Alta Direzione, nello svolgimento dell’attività di Riesame, deve tener conto di un nuovo presupposto, quale **“i cambiamenti nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione anticorruzione”**. La nuova edizione, diversamente da quella passata, non prevede il Riesame dell’Organo Direttivo, allineando di fatto la norma citata agli altri standard internazionali.

Alla luce delle novità sin qui esposte, le organizzazioni già in possesso della Certificazione ISO 37001 dovranno, pertanto, svolgere un *assessment* al fine di valutare il grado di aderenza del sistema di gestione in essere alle nuove previsioni della norma e, sulla base dei risultati, procedere agli aggiornamenti necessari e all'erogazione di idonea formazione al personale.

Con riferimento, poi, alle organizzazioni che intendono adottare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, le stesse saranno chiamate a provvedere alla relativa implementazione in conformità a quanto previsto dalla nuova norma.

#### **Riferimenti**

- *UNI ISO 37001:2025 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use: [link](#)*

## 14. Pubblicazione delle Linee Guida del Governo UK sul nuovo reato di *failure to prevent fraud* (FTPF)

In data 6 novembre 2024, sono state pubblicate le Linee Guida del governo britannico sul nuovo reato societario di *failure to prevent fraud* (c.d. FTPF - “mancata prevenzione della frode”), introdotto nell’*Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCT ACT)*, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° settembre 2025.

La nuova fattispecie si colloca tra i reati ascrivibili alle imprese, in quanto rivolti direttamente all’ente a prescindere dall’individuazione della persona fisica responsabile del fatto criminoso e dalla sua eventuale condanna per il reato commesso<sup>6</sup>. Tali reati sono costruiti dal legislatore in forza del meccanismo di “mancata prevenzione”.

Lo scopo della nuova normativa è punire le c.d. *large organisation* che non hanno messo in atto ragionevoli procedure di prevenzioni delle frodi, nei casi in cui la frode sia stata:

- posta in essere da una “*associate person*” (i.e. dipendente, agente, filiale o altro) che agisce per conto dell’azienda;
- compiuta con l’intento di avvantaggiare l’azienda o qualsiasi altro soggetto che riceve servizi dall’azienda.

A seguito dell’introduzione del reato di FTPF, **la persona che ha commesso la frode può essere perseguita personalmente e individualmente per tale frode, mentre la società può ora essere perseguita per non aver posto in essere azioni volte ad impedire che la stessa si verificasse.**

Da quanto sopra è possibile evincere come il reato di FTPF sia applicabile alle c.d. *large organisation*, definite nella *section 201* dell’*ECCT Act* come enti che presentano, nell’anno fiscale precedente a quello di commissione della frode, almeno due dei seguenti **requisiti**:

- un fatturato con un valore maggiore di 36 milioni di sterline;
- un valore dell’attivo patrimoniale superiore a 18 milioni di sterline;
- un numero di dipendenti superiore a 250.

Al fine di prevenire la commissione del reato di FTPF, le Linee Guida governative invitano gli enti a strutturare un piano di prevenzione basato su principi ormai noti nella costruzione di *compliance program*, ossia:

- **top level commitment**, le aziende devono dotarsi di strutture di *governance* solide, al fine di dimostrare l’impegno interno nella prevenzione delle frodi;
- **risk assessment**, gli enti devono dare corso ad attività volte a considerare l’opportunità, il movente ed i mezzi con i quali un *associate* potrebbe potenzialmente commettere una frode;
- **procedure di prevenzione risk-based**, l’ente dovrebbe redigere un piano di prevenzione delle frodi che delinei le procedure che lo stesso intende adottare per ridurre al minimo l’opportunità, i mezzi ed i motivi che possono indurre a commettere il reato;
- **due diligence**, l’azienda deve adottare specifiche misure di *due diligence*, fondate sul grado di controllo e monitoraggio che l’ente esercita sul proprio personale, al fine di prevenire il reato in esame;
- **comunicazione e formazione**, l’ente dovrà implementare la formazione, assicurandosi anche di garantire adeguate procedure di *whistleblowing* per permettere di segnalare eventuali sospetti di frode;

<sup>6</sup> Nel Regno Unito, diversamente dal sistema italiano, imperniato sulla disciplina unitaria dettata dal D.Lgs. n. 231/2001, si rinvencono diversi modelli ascrittivi della responsabilità all’ente di un reato:

- la c.d. **vicarious liability**, in base alla quale l’ente è considerato responsabile per una serie di reati (*regulatory offences*) commessi dai suoi dipendenti; si tratta, in altre parole, di una forma di responsabilità oggettiva per reati di settore;
- la c.d. **identification theory** (il principale tra i modelli di attribuzione della responsabilità da reato alle imprese), in base alla quale l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto qualora la condotta illecita sia commessa da un soggetto che sia titolare di un potere di controllo sulle c.d. *mind and will* societarie, ossia che abbia agito come mente e volontà direttiva dell’impresa (si tratta, in concreto, di soggetti investiti di una delega piena di poteri e responsabilità);
- la responsabilità per reati specificamente destinati alle imprese, costruiti dal legislatore sulla base del meccanismo di mancata prevenzione, nell’ambito del quale si inserisce l’FTPF.

Inoltre, nel Regno Unito, le Linee Guida vengono emanate dal Governo a seguito di consultazioni con le parti interessate, ogni qualvolta si introducono nuove norme in materia di responsabilità degli enti, per permettere alle imprese di disporre di un pratico parametro di riferimento sul quale costruire i propri modelli e le proprie procedure preventive.

- **monitoraggio e revisione**, l'ente dovrebbe effettuare revisioni periodiche delle procedure anche con il supporto di professionisti quali studi legali o contabili in funzione di consulenza.

Le aziende del Regno Unito, entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida, dovranno quindi rivedere o adottare le proprie politiche interne in materia di prevenzione delle frodi.

**Riferimenti:**

- Gov. UK: [link](#)

## 15. Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

In data 20 marzo 2025, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1146/2025 recante “**Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**” con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (**AI Act**).

Nell’esercizio della delega, il Governo - ai sensi dell’art. 24 del citato disegno di legge - è chiamato, tra le altre, a:

- introdurre autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni derivi pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
- precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale.

Ai fini che interessano in questa sede, l’art. 26 del disegno di legge in trattazione introduce le seguenti novità in materia penale:

- all’articolo 61 del codice penale (**Aggravanti comuni**), è introdotta una specifica circostanza aggravante in relazione alla commissione del fatto illecito mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale<sup>7</sup>;
- previsione di **aggravanti speciali** in relazioni alla commissione di specifiche fattispecie delittuose (i.e. art. 294 c.p. *Attentati contro i diritti politici del cittadino*, art. 2637 c.c. *Aggiotaggio* e art. 185, comma 1, TUF *Manipolazione del mercato*);
- introduzione di due nuove ipotesi di reato e, nella specie:
  - art. 612-*quater* c.p. rubricato **Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale** secondo cui “*Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*”;
  - **art. 171, primo comma, let. a-ter) della L. 633/1941** che sanziona chiunque “*riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-*quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale*”.

L’Osservatorio continuerà a monitorare l’*iter* legislativo per valutare gli impatti derivanti dall’esercizio della delega al Governo, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale.

### Riferimenti:

- *Disegno di legge: [link](#)*

<sup>7</sup> Art. 61, comma, 11-*decies* c.p.: “*l’aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato*”.

## 16. Modifiche alla Legge Capitali: Delega al Governo sugli abusi di mercato

In data 20 marzo 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 66, la Legge 11 marzo 2025, n. 28, recante “[Modifiche alla Legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria](#)”, che apporta modifiche alla Legge 5 marzo 2024, n. 21.

La richiamata normativa modifica l'articolo 19 della Legge n. 21/2024 prorogando il termine di esercizio della [delega al Governo](#) da dodici a ventiquattro mesi, per la [riforma organica](#) e il [riordino](#) del [sistema sanzionatorio](#) e delle procedure sanzionatorie previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. “[TUF](#)”).

La Legge mira a rafforzare le [misure contro gli abusi di mercato](#), modificando i [poteri](#) delle [Autorità di Vigilanza](#) in relazione all'accertamento delle violazioni in materia e implementando le garanzie a favore dei soggetti destinatari dell'accertamento, previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, con l'obiettivo di migliorare la [trasparenza](#) e l'[efficacia](#) delle [sanzioni](#).

Alla luce di quanto sopra considerato, tale novità normativa potrebbe avere [impatto](#) sull'[articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001](#) che richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti alla parte V, titolo 1-bis, del TUF.

L'Osservatorio continuerà a monitorare l'*iter* legislativo per valutare gli impatti derivanti dall'esercizio della delega al Governo, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti ai reati di abuso di mercato.

### Riferimenti:

- [Legge 11 marzo 2025, n. 28: link](#)
- [Decreto Legislativo n. 58 del 1998: link](#)